

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"ImpreBanca S.p.A."

ARTICOLO 2

La società ha sede legale e Direzione generale in Roma.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine della società;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 5

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 50.00.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), suddiviso in numero di 50.000.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai soci spetterà il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

Il socio che intenda trasferire, anche ad altro socio, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, le azioni, dovrà preventivamente offrirle per

l'acquisto agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Conseguentemente il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo, le condizioni di vendita e le generalità del potenziale acquirente, a tutti gli altri soci i quali potranno esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di detta lettera, dandone comunicazione scritta al socio offerente.

In caso di trasferimento a titolo gratuito, il prezzo per l'esercizio della prelazione verrà stabilito da un esperto nominato dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha sede la società, che si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, le azioni allo stesso offerte potranno essere acquistate dagli altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata, da uno o più dei soci, per la totalità della partecipazione offerta.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento delle azioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta

del socio offerente, ovvero a favore di società controllanti, controllate e soggette a comune controllo del socio offerente.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

Il diritto di prelazione spetta, altresì, ai soci per i trasferimenti di diritti di opzione; in tal caso il termine per l'esercizio del diritto è ridotto a quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del socio offerente.

ARTICOLO 8

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere emesse obbligazioni nei limiti e alle condizioni di legge.

ARTICOLO 9

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero può stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2467 cod. civ.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci nonché agli amministratori ed ai sindaci a mezzo di posta elettronica certificata, corriere privato, fax, e-mail, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le stesse modalità valgono per l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza del rispetto di tali formalità, l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa, sia in sede ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente

statuto, l'assemblea ordinaria approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani basati su strumenti finanziari;
- i trattamenti retributivi conseguenti alla cessazione anticipata della carica o del rapporto di lavoro.

Le proposte di modifica dello Statuto, ad eccezione di quelle necessarie per adempiere ad obblighi di legge e/o a disposizioni di vigilanza, sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole, in qualsivoglia convocazione, di almeno il 75% del capitale sociale.

ARTICOLO 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, con prevalenza del più anziano per carica, ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano d'età, se nominati o, in loro mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo; in tali ipotesi non è

necessaria l'assistenza del Segretario.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 12

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla società, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

ARTICOLO 13

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può

farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 componenti.

Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, effettua una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e verifica l'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e del presente Statuto. Resta in ogni caso fermo che in caso di sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione del genere meno rappresentato, subentrerà un membro dello stesso genere.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

I compensi degli amministratori sono stabiliti dall'assemblea; per la determinazione della remunerazione e incentivi degli amministratori rivestiti di particolari cariche si procederà ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dovrà avvenire in linea con le politiche approvate dall'assemblea.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di

organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni. Promuove inoltre l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli amministratori esecutivi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo.

ARTICOLO 16

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ove riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica, ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano d'età.

ARTICOLO 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione aziendale, il Consiglio di Amministrazione delibera di norma su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore generale e comunque di ciascun consigliere.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 18

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli che per legge o in forza del presente statuto sono riservati espressamente all'assemblea

dei soci.

Spetta altresì all'organo amministrativo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2436 cod. civ., la competenza a deliberare la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ., secondo le modalità ed i termini ivi descritti, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

(i) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche, piani industriali e finanziari, la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

(ii) la nomina del Direttore generale, alternativamente alla nomina dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione per quanto stabilito dal presente articolo in ordine alla assegnazione alla medesima persona delle due cariche;

(iii) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo ovvero aventi un controvalore, per ciascuna operazione, superiore al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

(iv) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della società, nonché l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, fermo restando che l'approvazione e la modifica dei regolamenti in materia di interessi

degli amministratori e di operazioni con parti correlate saranno adottati sentito il Collegio Sindacale;

(v) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;

(vi) sentito il Collegio Sindacale, la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;

(vii) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;

(viii) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

(ix) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

(x) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

(xi) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;

(xii) le attribuzioni previste dalla normativa di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, alternativamente

al Direttore generale, un Amministratore Delegato, determinando il contenuto e i limiti della delega. Peraltro, il Consiglio può assegnare le due cariche alla medesima persona.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore generale, nell'ambito della delega, spettano la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i dirigenti, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Direttore generale possono nominare, nei limiti dei poteri loro attribuiti, avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società ed almeno ogni centoventi giorni riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

In ogni caso, le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nei casi e con le modalità dallo stesso stabilite e con una periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società rispetto alla natura ed alle dimensioni della stessa nonché il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione.

ARTICOLO 19 - Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, se nominato nei limiti previsti dal precedente articolo 18, sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato compete curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - Direttore Generale

Il Direttore generale - se nominato nei limiti previsti dal precedente articolo 18 - è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione aziendale.

Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'assemblea.

In particolare, il Direttore generale:

a) provvede all'organizzazione dei servizi della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di Amministrazione;

c) ordina ispezioni, indagini, accertamenti;

d) provvede, nei limiti delle deleghe conferitegli, all'istruttoria di tutti gli affari, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione, con propria proposta per l'erogazione del credito, e dispone per l'esecuzione delle relative deliberazioni;

e) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società;

f) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti, ed i documenti in genere inerenti all'attività ordinaria della Società.

Il Direttore generale ha facoltà di delegare anche permanentemente le attribuzioni sopra indicate alle lettere e) ed f) a dipendenti da lui designati; di tale delega deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due

supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Per la nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge e del presente Statuto. Resta in ogni caso fermo che in caso di sostituzione di un membro effettivo del Collegio Sindacale del genere meno rappresentato, subentrerà un sindaco supplente dello stesso genere.

L'intero Collegio Sindacale è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Le attribuzioni demandate ai componenti il Collegio Sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative, regolamentari e di vigilanza.

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle

riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi con la periodicità stabilita all'art. 18; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni.

L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Società.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 22

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e l'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

TITOLO VII

BILANCIO

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

RINVIO

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.